

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26051 Anno 2014

Presidente: ETTOREBUCCIANTE

Relatore:

Data pubblicazione:

SENTENZA

sul ricorso 13456-2009 proposto da:

LAMBERTI LEDA LMBLDE35M52C361P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MODESTINO ACONE;

- ricorrente -

contro

BARTIROMO CARMINE BRTCMN32P10F913I, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA MASTROCOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE

L. Luchini

SIMONE CARMINE;

- controricorrente -

nonchè contro

LAMBERTI OLIMPIA, LAMBERTI ARMANDO, LAMBERTI ELIO,
LAMBERTI OTTAVIO, LAMBERTI CONCETTA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 211/2009 della CORTE D'APPELLO
di SALERNO, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;

udito l'Avvocato ~~MARIA TERESA~~ ^{nolesio,} ACONE, [✓] difensore della
ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONELLA MASTROCOLA, difensore del
resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso e
produce avvisi di ricevuta di notifica del
controricorso a Lamberti Olimpia e Lamberti Ottavio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Luigi Statera

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22-7-1989 Bartiromo Carmine, nel premettere di avere acquistato da Lamberti Concetta, Lamberti Elio, Lamberti Olimpia, Lamberti Armando e Lamberti Ottavio, con atto di compravendita per notaio Trotta del 25-5-1989, la quota di 5\9 della proprietà di un fabbricato in località Pozzillo della frazione San Marco del Comune di Castellabate, con annesso terreno e pertinenze, la cui restante quota di proprietà apparteneva a Lamberti Leda, conveniva quest'ultima dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, per sentir procedere allo scioglimento della comunione.

Nel costituirsi, la convenuta chiedeva in via riconvenzionale la declaratoria di nullità dell'atto di acquisto delle quote dei beni da parte del Bartiromo e della proposta di alienazione di quote ereditarie ad essa notificata, in quanto coerede, dai germani Lamberti Concetta, Elio, Olimpia, Armando e Ottavio, ai sensi dell'art. 732 c.c., con conseguente riconoscimento del suo diritto al riscatto delle quote ereditarie vendute, previa autorizzazione a chiamare in causa i predetti germani.

I terzi chiamati si costituivano chiedendo il rigetto delle domande riconvenzionali della convenuta.

Con sentenza non definitiva in data 13-10-2004 il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;

L. Schiavone

afferitava il diritto dell'attore di procedere alla divisione; disponeva come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini della individuazione dei beni da dividere, della verifica della loro divisibilità e della formazione di un progetto di divisione, estromettendo i chiamati in causa.

Lamberti Leda proponeva appello avverso la predetta decisione, contestando la legittimazione attiva del Bartiromo a chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, per avere il predetto acquistato un singolo e determinato bene immobile caduto in successione e non l'intera quota ereditaria degli alienanti. L'appellante deduceva, infatti, che l'asse ereditario di Maurano Avelina comprendeva altri beni, per i quali era stato anche chiesto l'inventario; con la conseguenza che la vendita dei beni immobili per cui è causa aveva efficacia meramente condizionata, essendo subordinata all'assegnazione di quel bene al coerede mediante la divisione.

Nel costituirsi, il Bartiromo, ricostruita la vendita per cui è causa come vendita di quota della comunione ereditaria del cespite relitto, che a suo dire esauriva l'intero asse ereditario, concludeva per il rigetto del gravame.

Con sentenza in data 26-2-2009 la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame. La Corte territoriale, in particolare, pur ritenendo ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione nuova



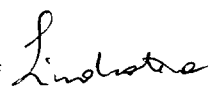
proposta con il motivo di appello, rilevava che non vi era prova del non esaurimento della quota ereditaria nel bene immobile venduto con atto per notaio Trotta del 25-5-1989, non essendo dimostrata l'esistenza di beni mobili e risultando pacificamente il cespite oggetto di vendita l'unico immobile appartenuto in vita alla comune dante causa dei germani Lamberti.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Lamberti Leda, sulla base di due motivi.

Bartiromo Carmine ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

In prossimità dell'udienza la ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2730 ss, 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Deduce che la Corte di Appello, nell'affermare che mancava la prova della presenza di beni mobili nell'asse ereditario, non ha tenuto conto del contenuto della lettera raccomandata del 29-5-1989 inviata a Lamberti Leda dai coeredi Lamberti Concetta, Lamberti Elio, Lamberti Olimpia, Lamberti Armando e Lamberti Ottavio, con la quale questi ultimi, a soli quattro giorni di distanza dall'atto di vendita al Bartiromo, davano atto dell'esistenza, nell'asse ereditario, di *"beni mobili e suppellettili giacenti* 

nell'abitazione di S. Marco di Castellabate", per i quali a suo tempo era stato "*redatto inventario da lei sottoscritto*". Sostiene che, dovendosi attribuire alla lettera in questione, ai sensi dell'art. 2735 c.c., l'efficacia di "prova legale", quale confessione stragiudiziale fatta alla parte, doveva necessariamente ritenersi provata l'esistenza di "*beni mobili e suppellettili*" nell'asse ereditario. Di conseguenza, secondo la ricorrente, poiché l'acquisto fatto dal Bartiromo aveva ad oggetto solo la quota di uno dei cespiti facenti parte del patrimonio della *de cuius*, e non l'intera quota ereditaria, l'attore non era legittimato a chiedere lo scioglimento della comunione degli immobili acquistati.

L'illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* al ricorso in esame: "Dica la Corte che la dichiarazione scritta e sottoscritta con la quale i coeredi affermano che del compendio ereditario fanno parte *beni mobili e suppellettili* della *de cuius*, ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, e pertanto efficacia di prova legale del fatto della presenza nel compendio ereditario di detti beni, per cui il giudice del merito non può liberamente valutarla ma deve attenersi ad essa".

1a) Il motivo è infondato.

Deve premettersi che, secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, la vendita di un bene, facente parte di una



comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva. Peraltro, se il bene parzialmente compravenduto costituisce l'intera massa ereditaria, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota del bene al coerede-venditore, essendo quest'ultimo proprietario esclusivo della quota ideale di comproprietà e potendo di questa liberamente disporre; conseguentemente il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune (Cass. 1-7-2002 n. 9543; Cass. 15-2-2007 n. 3385).

Nella specie, la Corte di Appello ha riconosciuto in capo al Bartiromo il diritto di chiedere la divisione dall'immobile dal medesimo acquistato pro-quota da Lamberti Concetta, Lamberti Elio, Lamberti Olimpia, Lamberti Armando e Lamberti Ottavio con atto di compravendita per notaio Trotta del 25-5-1989, ritenendo che non vi era prova dell'esistenza, nel compendio ereditario, di altri beni, oltre a quello oggetto di tale atto.

A tali conclusioni il giudice del gravame è pervenuto all'esito di una valutazione globale delle risultanze processuali, nell'ambito



della quale, pur non menzionando espressamente il contenuto della lettera raccomandata del 29-5-1989, ha sostanzialmente tenuto conto del contenuto di tale atto, rilevando che non erano *“sufficienti a documentare l'esistenza di beni mobili le dichiarazioni relative all'avvio di operazioni di inventario, soprattutto se manca il verbale conclusivo, dal quale ricavare l'esistenza appunto di quegli altri cespiti, diversi rispetto a quello che pacificamente risulta l'unico immobile appartenuto in via alla comune dante causa dei germani Lamberti”*. La Corte territoriale ha osservato, al contrario, che, sia nella proposta di alienazione di quote ereditarie in data 15-2-1989, notificata a Lamberti Leda, sia nell'atto di compravendita del 25-5-1989 tra gli altri germani Lamberti e il Bartiromo, sia in tutti gli atti del processo di primo grado, *“il bene per cui oggi è causa è pacificamente identificato come l'unico bene che componeva la massa ereditaria, nonché come oggetto di vendita integrale di quote ereditarie e non già di singoli beni facenti parte della comunione ereditaria”*.

Nell'apprezzare liberamente il materiale probatorio acquisito, il giudice del gravame non è incorso nelle denunciate violazioni di legge.

In considerazione dell'autonomia processuale della posizione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, rispetto a quella dell'alienante, infatti, deve escludersi che la confessione

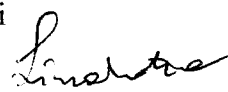
Lamberti

prestata da quest'ultimo possa assumere efficacia di prova legale contro il successore a titolo particolare, potendo essa, al contrario, essere liberamente apprezzata dal giudice quale indizio, al pari delle altre risultanze processuali, secondo quanto espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 2733 c.c. (v. Cass. 1-4-2003 n. 4904).

Nella fattispecie in esame, pertanto, le dichiarazioni contenute nella lettera inviata il 29-5-1989 da Lamberti Concetta, Lamberti Elio, Lamberti Olimpia, Lamberti Armando e Lamberti Ottavio a Lamberti Leda, provenendo dai soli soggetti che con l'atto del 25-5-1989 hanno alienato le quote dell'immobile in Castellabate al Bartiromo, non possono assurgere, nei confronti dell'attore-acquirente, al valore di prova legale attribuito dall'art. 2735 primo comma c.c. alla confessione stragiudiziale resa alla parte.

Sotto altro profilo, si osserva che, come è stato evidenziato dal controricorrente, nella lettera in questione, mentre si parla espressamente di beni immobili "*caduti in successione ereditaria*", si fa generico riferimento a "*beni mobili e suppellettili*" rimasti "*in comunione*", senza specificare il titolo di tale comunione, che in ipotersi potrebbe anche non essere ereditaria.

Tale rilievo contribuisce ulteriormente ad escludere, in considerazione dell'ambigua formulazione del documento in oggetto, che la sentenza impugnata, nel non riconoscere a tale atto il valore di prova piena, sia incorso nelle dedotte violazioni di legge.



2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce: a) che la Corte di Appello, nel ritenere la mancanza di prova dell'esistenza di beni mobili e suppellettili, non ha tenuto conto del carattere confessorio del riconoscimento della presenza nell'asse ereditario di siffatti beni, operato da tutti i coeredi con la lettera del 29-5-1989; b) che l'affermazione secondo cui, sia nella proposta di alienazione notificata il 15-2-1989 alla esponente dagli altri coeredi, sia nell'atto di compravendita del 25-5-1989, sia negli atti del processo di primo grado, il bene immobile è stato sempre identificato come l'unico cespite ereditario, nonché come oggetto di quote ereditarie, si pone in contraddizione con la ritenuta ammissibilità dell'eccezione formulata in appello dall'esponente e della correlata documentazione; c) che la sentenza impugnata ha fatto erroneamente riferimento all'art. 727 c.c., per concepire una nozione di "quota ereditaria immobiliare" assolutamente estranea al diritto positivo.

2a) La prima censura, involgendo la questione della natura confessoria della lettera del 29-5-1989, è infondata, per le stesse considerazioni svolte con riferimento al primo motivo di ricorso.

2b) Anche la seconda doglianza è priva di fondamento, non essendovi alcuna contraddizione tra il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa l'ammissibilità, sul piano processuale, dell'eccezione nuova proposta dall'appellante con l'atto di gravame, 

e la ritenuta infondatezza nel merito di siffatta eccezione, in quanto sguarnita di prova.

3c) La terza censura è inammissibile.

La Corte di Appello, dopo aver dato atto della mancanza di prova dell'esistenza di beni mobili nell'asse ereditario, ha rilevato che il bene oggetto dell'atto di compravendita del 25-5-1989 costituiva certamente, *"pure nella prospettiva della odierna appellante"*, il solo bene immobile caduto in successione; con la conseguenza che la quota ereditaria di ciascun coerede avrebbe dovuto comunque comprendere una quota corrispondente della proprietà dell'immobile stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 727 c.c., le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, di immobili e di crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.

La decisione resa dal giudice del gravame in ordine al diritto dell'attore ad ottenere lo scioglimento della comunione sull'immobile oggetto del menzionato atto di compravendita, pertanto, risulta sorretta da un duplice ordine di argomentazioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico.

Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente

Ludovico

idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v. per tutte Cass. S.U. 8-8-2005 n. 16602).

Nel caso in esame, pertanto, la rilevata infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente in ordine all'accertata inesistenza di beni mobili caduti in successione rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze formulate con il motivo in esame in relazione alla diversa ed autonoma *ratio decidendi*, basata sull'inesistenza di altri beni immobili.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese



sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

Nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attività difensive, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22-10-2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente